

Avviso ai possessori di **LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE**

Oggetto: Proposta di modifica unilaterale delle condizioni applicate ai contratti di Deposito a Risparmio ai sensi dell'art. 118 D.LGS. 385/1993

Come previsto dalla vigente normativa (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3/2/2011), con riferimento ai libretti di deposito al portatore, Le/VI comunichiamo quanto segue:

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il quale ha introdotto nel Decreto legislativo n. 385/93 (cd. Testo Unico Bancario ovvero T.U.B.) l'**art. 118-bis rubricato "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento"**, che disciplina – con riferimento ai contratti bancari e finanziari a tasso indicizzato (es. all'Euribor) – le modifiche all'indice di riferimento convenuto, nel caso di variazione sostanziale o cessazione del suddetto indice di riferimento.

Più precisamente, l'art. 118-bis T.U.B. prevede che le banche e gli intermediari finanziari siano tenuti a pubblicare e a mantenere aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Piani solidi e scritti), nonché a inserire nei contratti con la clientela delle clausole cd. di *fallback* che consentano a quest'ultima di individuare, anche facendo rinvio ai suddetti piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Il Decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 all'art. 3, comma 2 prevede che **entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento (11 gennaio 2025)** le banche e gli intermediari finanziari rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'art. 118-bis, comma 1, secondo periodo T.U.B. e che **comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'art. 118-bis, comma 2 T.U.B.**

Premesso quanto sopra, con la presente **Le/VI proponiamo**, dunque, a partire dal **1° gennaio 2025** le seguenti modifiche contrattuali relative al rapporto a Lei/Voi intestato/i:

A) MODIFICHE AL DOCUMENTO DI SINTESI. Quest'ultimo si intende così integrato:

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

B) MODIFICHE AL TESTO CONTRATTUALE. Quest'ultimo prevede l'integrazione nelle clausole normative delle seguenti disposizioni relative alla "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento":

- 1. Qualora le parti abbiano pattuito un tasso variabile, in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca.*
- 2. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, le parti concordano, pertanto, sin d'ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto di cui al precedente comma 1, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo*

diverso da quello indicato nel Piano solido e scritto; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento sono comunicate al Cliente entro trenta giorni - con la modalità convenuta per l'invio della corrispondenza alla clientela così come descritto nel relativo articolo le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al precedente comma 1. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del D. Lgs. n. 385/93, la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

La/Vi informiamo che, in virtù delle modifiche proposte tutte le altre disposizioni contrattuali potenzialmente incompatibili con le stesse si dovranno ritenere superate e non troveranno più applicazione.

Le/Vi ricordiamo che, entro **due mesi dalla data di ricezione della presente**, è Suo/Vostro diritto recedere dal contratto in esame senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intenderanno approvate.

Il personale della Sua filiale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

31 ottobre 2024

Bene Banca Credito Cooperativo
di Bene Vagienna S.p.A.

